

STATUTO

DELLA “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LAMBRETТА CLUB MILANO” – ASD 2023

TITOLO I – ~~DISPOSIZIONI GENERALI~~

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1 – Denominazione e sede **integrato all'articolo 1 – denominazione e sede**

~~È costituita un'associazione sportiva dilettantistica denominata Lambretta Club Milano aderente alla Lambretta Club d'Italia~~

- *È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice Civile e nel D.Lgs. 36/2021, una associazione sportiva dilettantistica denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica Lambretta Club Milano”, in breve “A.S.D. Lambretta Club Milano” (d'ora in poi “Associazione”), con sede in Rodano, via Kennedy 38, c/o Museo Scooter e Lambretta, aderente alla Lambretta Club d'Italia.*
- *La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.*
- *Potranno essere istituite sedi di secondarie, succursali od uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.*
- *Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione “associazione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo ASD.*
- *L'associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'art. 6.3 D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.*

Articolo 2 – Colori ed emblema sociale **articolo nuovo**

- *Il colore sociale è il blu. L'emblema dell'associazione è rappresentato da un disegno stilizzato raffigurante il Castello Sforzesco e i simboli della città di Milano.*

Articolo 2 **integrato all'articolo 3 - oggetto**

~~L'associazione apolitica, a confessionale e non ha scopi di lucro~~

Articolo 3 – Oggetto

- L'associazione è apolitica e non ha scopi di lucro.
- L'associazione si propone di riunire collezionisti, appassionati e possessori dello scooter Lambretta.
- L'associazione si propone di promuovere e favorire attività amatoriali quali:
 - organizzare e/o partecipare ai raduni, manifestazioni motociclistiche, corsi di restauro e/o meccanica; e ricercare mezzi da restaurare o da utilizzare come fonte di parti di ricambio, ricercare documentazione storica inerente alla produzione scooteristica e motociclistica della ditta Innocenti, assolvendo gli oneri economici di tale attività principalmente tramite la raccolta di fondi presso i propri associati.
- A tale scopo l'associazione potrà ricevere e fare propri i contributi che a vario titolo fossero elargiti dai soci, privati, enti, società purché destinati esclusivamente alla realizzazione degli scopi statutari.
- L'associazione si propone per tali attività:
 - promozione e organizzazioni di manifestazioni sportive e ricreative idoneo al raggiungimento dello scopo previsto dal presente statuto (tornei, mostre, gare, incontri amichevoli, etc.), o la partecipazione a dette manifestazioni da altri eventi organizzati.
- *L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme, alle direttive e a tutte le disposizioni statutarie del Lambretta Club d'Italia, del CONI, delle federazioni nazionali quali ASI e FMI e degli enti di promozione sportiva a cui si potrebbe affiliare e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dei sopradetti enti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le tue vertenze federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti alle attività sportive.*
- *L'associazione potrà associarsi, federarsi, collaborare con altri enti ed associazioni al fine di ricevere e/o fornire servizi nonché sviluppare iniziative compatibili con i propri scopi statutari. A tal proposito potrà delegare uno o più soci con funzioni di rappresentanza o per incarichi specifici. Potrà inoltre destinare una quota prestabilita delle entrate economiche derivanti dalle quote associative dei propri iscritti.*
- *Costituiscono quali parti integranti del presente statuto le norme degli statuti di regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.*

- *Siti previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 36 barra 2021 e della normativa di attuazione e facoltà dell'associazione svolgere attività secondarie e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:*
 - *attività ricreative in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro*
 - *la promozione di attività sportiva, ricreativa culturale e, in generale, l'attività svolta da associati e tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione manifestazione fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.*

Articolo 3

Articolo 4 – Durata

- L'associazione ha una durata illimitata. L'organo ufficiale deputato alla delibera su scioglimento e devoluzione sarà l'assemblea dei soci da convocarsi in seduta straordinaria. Per lo scioglimento dell'associazione richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati

Articolo 4 **integrato all'articolo 3 - oggetto**

~~L'associazione si propone di riunire i collezionisti gli appassionati e i possessori dello scooter lambretta; promuovere e favorire attività amatoriali quali: organizzare e/o partecipare ai raduni, manifestazione motociclistiche, corsi di restauro e/o meccanica; ricercare mezzi del restaurare o da utilizzare come fonte di parti di ricambio, ricercare documentazione storica inerente alla produzione scooteristica e motociclistica della ditta innocenti, a solvendo gli oneri economici di tali attività principalmente tramite la raccolta di fondi presso i propri associati. A tal fine l'associazione potrà ricercare, ricevere fari propri i contributi che a vario titolo fossero elargiti da soci, privati, enti, società, purché destinati esclusivamente alla realizzazione degli scopi statutari.~~

~~A tal fine l'associazione si propone:~~

~~la promozione e l'organizzazione di manifestazioni sportive e ricreative idonee al raggiungimento dello scopo previsto dal presente statuto (tornei, mostre, gare, incontri, amichevoli, ecc), o la partecipazione a dette manifestazioni da altri eventi organizzate.~~

~~L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme, alle direttive e a tutte le disposizioni statutarie della lambretta club d'Italia, del Coni, delle federazioni nazionali quali asi, fmi e degli enti di promozione sportiva a cui si potrebbe affiliare e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dei sopra detti enti dovessero adottare a suo carico, nonché le~~

~~decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quali parte integrante del presente statuto le norme degli statuti di regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione della società affiliate.~~

TITOLO V – PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI integrato all'articolo 23 - oggetto **Articolo 5 – Il patrimonio e divieto di distribuzione degli utili**

- ~~— Per l'attuazione delle proprie finalità l'associazione potrà compiere tutte le operazioni economiche, finanziarie, organizzative e promozionali che si rendessero necessarie, accettando a tal fine donazioni, lasciti e contributi sotto qualsiasi forma da privati o enti pubblici, vendendo e distribuendo, ma solo nei locali dell'associazione ed esclusivamente agli associati, qualsiasi opuscolo e pubblicazione, pubblicazione di opere inedite, specialmente se creati dagli associati, oggettistica inerente alla vita sociale, pezzi di ricambio nuovi o usati acquistati in precedenza dall'associazione stessa, nonché somministrando pasti, bevande, anche alcoliche e super alcoliche.~~
- ~~— I proventi dell'associazione sono costituiti:
 - ~~— dalle quote annuali d'iscrizione degli associati~~
 - ~~— dei corrispettivi per i servizi istituzionali versati dagli associati~~
 - ~~— dai contributi di partecipazione a singole attività deliberate dal consiglio direttivo~~
 - ~~— dai proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni a esse o da altre iniziative sociali~~
 - ~~— dai proventi derivanti dalle prestazioni di servizi o somministrazioni ad associati, a partecipanti e a terzi~~
 - ~~— da eventuali contributi straordinari degli associati~~
 - ~~— da donazioni, lasciti o contributi di qualsiasi genere da parte di terzi~~~~
- ~~• È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione e distribuzione non siano imposte dalla legge.~~

Articolo 8 integrato all'articolo 3 - oggetto

~~L'associazione potrà associarsi, federarsi, collaborare con altri enti ed associazione al fine di ricevere e/o fornire servizi nonché sviluppare iniziative compatibili con i propri scopi statutari.~~

~~A tal proposito potrà delegare uno o più soci con funzioni di rappresentanza o per incarichi specifici. Potrai inoltre destinare una quota prestabilita delle entrate economiche derivanti dalle quote associative dei propri iscritti.~~

Articolo 9 **integrato all'articolo 8 – organi sociali**

~~Gli organi dell'associazione sono~~

- ~~— A — l'assemblea dei soci~~
- ~~— B — il consiglio direttivo~~

TITOLO II – **I SOCI**

DELLA VITA ASSOCIATIVA

Articolo 5 - Domanda di ammissione

Articolo 10 **integrato all'articolo 5 – domanda di ammissione**

~~possono diventare i soci le persone fisiche, purché maggiorenni, i conviventi minori di soci maggiorenni. Essi partecipano, esclusi i minori, compari diritti all'elezione degli organi sociali e sono eleggibili a tutte le cariche sociali purché facciano parte da almeno un anno dell'associazione.~~

- I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:
 - Soci Fondatori
 - Soci Ordinari
 - **Soci Familiari**
 - **Soci Sostenitori**
 - Soci Onorari
- Sono Soci Fondatori i firmatari dell'atto costitutivo dell'associazione
- Sono Soci Ordinari coloro che, in seguito alla loro richiesta, siano ammessi a fare parte dell'associazione.
- Sono Soci Familiari coloro che appartengono allo stesso nucleo familiare del socio Ordinario.
- Sono Soci Sostenitori coloro che oltre alla quota associativa devolvono una quota volontaria a titolo di sostengono alla associazione.
- I Soci Onorari (così nominate dal consiglio direttivo) sono esonerati dal versamento della quota sociale.

• *Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.*

• *Ai fini sportivi, per "irreprensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da*

qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

- *Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.*
- *Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità per le dichiarazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.*
- *La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione e dà diritto a ricevere la tessera sociale.*
- *In ogni caso, il Consiglio Direttivo nei sessanta giorni successivi potrà procedere alla esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 gg dalla comunicazione del diniego.*
- *La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.*
- *La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.*
- *Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.*
- *I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato dal consiglio direttivo è riportato nell'eventuale regolamento interno. Il versamento della quota sociale negli anni successivi a quello di prima iscrizione costituisce tacita conferma del rinnovo dell'iscrizione all'associazione.*
- *In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.*
- *L'Assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.*
- *Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.*

Articolo 11 integrato all'articolo 5 – domanda di ammissione

~~i soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:~~

- ~~— soci fondatori~~
- ~~— soci ordinari~~
- ~~— soci onorari~~

~~Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo dell'associazione~~

~~Sono soci ordinari coloro che, in seguito alla loro richiesta, siano ammessi a fare parte dell'associazione.~~

~~I soci onorari (così nominate dal consiglio direttivo) sono esonerati dal versamento della quota sociale.~~

~~Per essere ammessi come socio è necessario presentare domanda al consiglio direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:~~

~~indicare i propri dati personali richiesti nel modulo di domanda~~

~~dichiarare di accettare quanto espresso nello statuto, eventuale regolamento interno e di osservare le delibere degli organi sociali.~~

Articolo 12 integrato all'articolo 5 – domanda di ammissione

~~la presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale.~~

~~Il compito del consiglio direttivo ratificare l'ammissione entro 30 giorni. Nel caso la domanda di ammissione sia respinta (motivando la per iscritto) l'interessato, potrà presentare ricorso entro 30 giorni, sul quale si pronuncia in via definitiva l'assemblea ordinaria nella sua prima convocazione.~~

~~I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato dal consiglio direttivo è riportato nell'eventuale regolamento interno. In nessun caso tale quota potrà essere restituita. Il versamento della quota sociale negli anni successivi a quello di prima iscrizione costituisce tacita conferma del rinnovo dell'iscrizione all'associazione.~~

Articolo 11 integrato all'articolo 5 – domanda di ammissione

~~i soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:~~

- ~~— soci fondatori~~
- ~~— soci ordinari~~
- ~~— soci onorari~~

~~Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo dell'associazione~~

~~Sono soci ordinari coloro che, in seguito alla loro richiesta, siano ammessi a fare parte dell'associazione.~~

~~I soci onorari (così nominate dal consiglio direttivo) sono esonerati dal versamento della quota sociale.~~

~~Per essere ammessi come socio è necessario presentare domanda al consiglio direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:~~

~~indicare i propri dati personali richiesti nel modulo di domanda
dichiarare di accettare quanto espresso nello statuto, eventuale regolamento interno
e di osservare le delibere degli organi sociali.~~

Articolo 12 integrato all'articolo 5 – domanda di ammissione

~~la presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale.~~

~~Il compito del consiglio direttivo ratificare l'ammissione entro 30 giorni. Nel caso la domanda di ammissione sia respinta (motivando la per iscritto) l'interessato, potrà presentare ricorso entro 30 giorni, sul quale si pronuncia in via definitiva l'assemblea ordinaria nella sua prima convocazione.~~

~~I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato dal consiglio direttivo è riportato nell'eventuale regolamento interno. In nessun caso tale quota potrà essere restituita. Il versamento della quota sociale negli anni successivi a quello di prima iscrizione costituisce tacita conferma del rinnovo dell'iscrizione all'associazione.~~

.....

integrato all'articolo 7 – decadenza dei soci

~~La qualifica di socio si perde per dimissioni volontarie (da presentare per iscritto al consiglio direttivo), espulsione (motivata per iscritto) o decesso. In caso di espulsione il socio potrà presentare ricorso entro 30 giorni, sul quale si pronuncia in via definitiva l'assemblea ordinaria nella sua prima convocazione.~~

Articolo 13 integrato all'articolo 6 – Diritti e doveri dei soci

~~tutti gli associati maggiori di età hanno il diritto di voto in assemblea su tutte le questioni previste dall'articolo 18 ivi compresa la nomina degli organi direttivi, l'approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti, l'approvazione del rendiconto finanziario. Ogni associato ha diritto a un voto qualunque sia il valore della quota associativa versata, come previsto dall'articolo 2532 del codice civile. La partecipazione degli associati alla visita associativa non è temporanea. Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e doveri~~

Articolo 14 integrato all'articolo 6 – Diritti e doveri dei soci

~~Ai soci è concesso l'uso dei benefici e dei servizi dell'associazione, così come gli ha consentito di accompagnare altre persone non iscritte in occasioni di manifestazioni o di particolari attività allo scopo di invogliare l'iscrizione.~~

Articolo 6 — Diritti e doveri dei soci

- *Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.*

- *In particolare, i soci hanno:*
 - *il diritto a partecipare alle attività associative;*
 - *il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;*
 - *il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;*
 - *il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;*
 - *il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.*
- *Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente art. 5.10,*
- *Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.*
- *I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.*
- *Ai soci è concesso l'uso dei benefici e dei servizi dell'associazione, così come gli ha consentito di accompagnare altre persone non iscritte in occasioni di manifestazioni e/o di particolari attività allo scopo di invogliare l'iscrizione.*

Articolo 14 integrato all'articolo 6 – Diritti e doveri dei soci

~~Ai soci è concesso l'uso dei benefici e dei servizi dell'associazione, così come gli ha consentito di accompagnare altre persone non iscritte in occasioni di manifestazioni o di particolari attività allo scopo di invogliare l'iscrizione.~~

Articolo 7 - Decadenza dei soci

- *La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.*
- *L'associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo.*
- *Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio direttivo.*
- *Nel caso di gravi violazioni delle regole associative, alle disposizioni dello statuto, all'eventuale regolamento interno o alle delibere prese dagli organi*

sociali e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

- Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
- La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Articolo 15 integrato all'articolo 7 – Decadenza dei soci

~~i soci sono espulsi per i seguenti motivi:~~

~~A – quando nonno ottemperino alle disposizioni dello statuto, all'eventuale regolamento interno o alle delibere prese dagli organi sociali;~~

~~B – quando, in qualche modo arrechino danni morali o materiali all'associazione. Le espulsioni saranno decise dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.~~

~~C – automaticamente, senza intervento del consiglio direttivo, nel caso di mancato pagamento della quota associativa.~~

Articolo 16 integrato all'articolo 8 – Organi sociali

~~i soci membri del consiglio direttivo dell'associazione o investiti da incarichi vari che si renderebbero indisponibili senza giustificazione alle relative riunioni per quattro volte consecutive decadono dalla carica o incarico e possono essere sostituiti da altri soci.~~

TITOLO III – DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 8 – Organi sociali

- *L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.*
- *Sono organi dell'Associazione:*
 - *l'Assemblea Generale degli associati;*
 - *il Presidente;*
 - *il Consiglio Direttivo;*
 - *il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti, qualora istituito.*
- I soci membri del consiglio direttivo dell'associazione o investiti da incarichi vari che si renderebbero indisponibili senza giustificazione alle relative riunioni

per quattro volte consecutive decadono dalla carica o incarico e possono essere sostituiti da altri soci.

Articolo 9 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea generale

- *L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.*
- *L'Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.*
- L'assemblea degli associati è sovrana.
- L'assemblea deve riunirsi almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile, per approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo della gestione.
- Rientrano nelle competenze dell'assemblea:
 - la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo
 - le modifiche dello Statuto
 - la nomina e la determinazione dei poteri dei liquidatori
 - tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dell'atto costitutivo dalla legge, o sottoposti al suo esame dagli amministratori.
- Le delibere sono valide a maggioranza degli associati presenti.
- Le deliberazioni, i rendiconti, i bilanci preventivi possono essere consultati in qualunque momento dai soci presso la sede dell'associazione.
- *L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano sia in sede ordinaria che straordinaria.*
- *La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:*
 - *almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;*
 - *almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.*
- *L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.*
- L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata:
 - dal Presidente in carica
 - dal Consiglio Direttivo, se lo ritenga necessario
 - a richiesta della maggioranza degli associati con diritto di voto in regola con le quote associative
- La convocazione fatta mediante comunicazione affissa nella sede sociale e nelle sedi distaccate per almeno 15 giorni prima (e consecutivi), via SMS, via

sito Internet ufficiale ed inoltrata all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato.

- L'assemblea è validamente costituita:
 - in prima convocazione con la presenza del 50% dei soci più uno e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.
 - In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza di essi.
- *L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.*
- *L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.*
- *L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.*
- *Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.*
- *L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.*
- *L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.*
- *Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.*
- *Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata anche agli Organismi Sportivi a cui l'Associazione è affiliata.*
- *L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.*
- *L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.*
- *Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.*
- *Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche*

a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 10 - Partecipazione all'assemblea

- *Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.*
- *Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.*

Articolo 11 – Assemblea ordinaria

- *L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.*
- *Fino al momento dell'approvazione del preventivo il Consiglio Direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente, suddiviso in dodicesimi.*
- *In particolare, l'Assemblea ordinaria:*
 - *nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;*
 - *approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;*
 - *determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;*
 - *nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'Organo di controllo;*
 - *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
 - *delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determine di esclusione eventualmente impugnate;*
 - *individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;*
 - *delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali;*
 - *delibera sull'ordine del giorno, mozioni ed ogni altra materia ad essa riservata dalla legge.*

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

- *L'Assemblea straordinaria delibera:*
 - *sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;*
 - *sulla trasformazione, anche ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;*
 - *sui diritti reali immobiliari;*

- sulla elezione del Consiglio Direttivo decaduto;
- sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno e su tutti gli argomenti previsti dalla legge.

Articolo 13 – Validità assembleare

- L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
- L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati ai sensi dell'art. 21 cc.

TITOLO III – LE ASSEMBLEE

Articolo 17 integrato all'articolo 9 – Convocazione e funzionamento....

~~L'assemblea degli associati è sovrana.~~

~~L'assemblea deve riunirsi almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile, per approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo della gestione.~~

~~Rientrano nelle competenze dell'assemblea:~~

- ~~— la nomina dei componenti del consiglio direttivo~~
- ~~— le modifiche dello statuto~~
- ~~— la nomina e la determinazione dei poteri dei liquidatori~~
- ~~— tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dell'atto costitutivo dalla legge, o sottoposti al suo esame dagli amministratori.~~

~~Le delibere sono valide a maggioranza degli associati presenti.~~

~~Le deliberazioni, i rendiconti, i bilanci preventivi possono essere consultati in qualunque momento dai soci presso la sede dell'associazione.~~

Articolo 18 integrato all'articolo 9 – Convocazione e funzionamento....

~~L'assemblea è convocata:~~

- ~~— dal presidente in carica~~
- ~~— dal consiglio direttivo, se lo ritenga necessario~~

~~— a richiesta della maggioranza degli associati con diritto di voto in regola con le quote associative~~

~~la convocazione fatta mediante avviso affisso nella sede sociale e nelle sedi distaccate per almeno 15 giorni prima (e consecutivi), via SMS, via sito Internet ufficiale o via posta elettronica. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% dei soci più uno e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza di essi.~~

TITOLO IV – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 19 integrato all'articolo 14 – Il Consiglio Direttivo

~~Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente dell'associazione e rimane in carica due anni. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre consiglieri ad un massimo di 7 componenti eletti dall'assemblea. I consiglieri sono rieleggibili, ma possono decadere dalla carica come previsto dall'articolo 17 del presente statuto.~~

Articolo 20 integrato all'articolo 14 – Il Consiglio Direttivo

~~il consiglio direttivo elegge nel suo seno il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere se tale compito non è svolto dal segretario, e stabilisce gli eventuali compiti degli altri consiglieri. ² facoltà del consiglio direttivo nominare due soci quali revisori dei conti. Le funzioni del membro del consiglio direttivo o da eventuali incarichi sono completamente gratuite ma potranno eventualmente essere rimborsate le sole spese documentate inerenti all'espletamento dell'incarico.~~

Articolo 21 integrato all'articolo 14 – Il Consiglio Direttivo

~~il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario il presidente o ne faccia richiesta 1/3 dei membri del consiglio direttivo e, in ogni caso, almeno una volta l'anno. In assenza del presidente la riunione sarà presieduta dal vicepresidente.~~

Articolo 22 integrato all'articolo 17 – Compiti del Consiglio Direttivo

~~al consiglio direttivo sono affidati i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione e deve:~~

~~A— redigere i programmi di attività sociali sulla base delle linee apportate dall'assemblea dei soci~~

~~B— curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci~~

~~C— redigere i bilanci~~

~~D— formulare eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci~~

~~²— deliberare circa l'ammissione o l'espulsione dei soci~~

~~F-- avvalersi se necessario di responsabili o di commissioni di lavoro da essa nominati.~~

Articolo 14 - Il Consiglio Direttivo

- *Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.*
- *Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente.*
- *Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, se tale compito non è svolto dal segretario, e stabilisce gli eventuali compiti degli altri consiglieri. ☐ facoltà del consiglio direttivo nominare due soci quali revisori dei conti.*
- *I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del Presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo uscente.*
- *La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.*
- *Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili.*
- *La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.*
- *Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.*
- *Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto".*
- *Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.*
- *In caso di parità prevale il voto di chi presiede.*
- *Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.*
- *Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.*
- *Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.*

- Le funzioni del membro del consiglio direttivo o da eventuali incarichi sono completamente gratuite e potranno eventualmente essere rimborsate le sole spese documentate inerenti all'espletamento dell'incarico.

Articolo 15 – Dimissioni e cause di decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente

- *Il Consiglio Direttivo decade:*
 - *per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;*
 - *per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;*
 - *per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti;*
 - *per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.*
- *In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.*
- *Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.*
- *Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti Consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla mera integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere.*
- *Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:*
 - *per dimissioni;*
 - *per assenza continuativa non giustificata e/o qualsivoglia causa dovuta.*
- *In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.*
- *Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano, in regime di prorogatio.*

Articolo 16 – Convocazione del Consiglio Direttivo

- *Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno una volta l'anno e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.*

Articolo 17 – Compiti del Consiglio Direttivo

- *Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:*
 - *la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo;*
 - *indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto del presente Statuto;*
 - *determinare l'importo delle quote associative;*
 - *assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;*
 - *assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;*
 - *la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;*
 - *l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;*
 - *l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;*
 - *la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;*
 - *redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;*
 - *adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;*
 - *delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;*
 - *qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.*

Articolo 23 integrato all'articolo 18 - Il Presidente

~~il presidente ha la rappresentanza e la firma sociale di fronte a terzi e in giudizio. Il presidente ha il compito di eseguire le deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo, con potere di spesa, nei limiti di quanto deliberato. In caso di assenza o di impedimento del presidente le di lui mansioni spettano al vicepresidente. Se anche il vicepresidente fosse impedito le mansioni spetterebbero al segretario.~~

Articolo 18 - Il Presidente

- *Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.*
- *Dura in carica 2 anni ed è rieleggibile.*
- *Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento ed il rispetto della competenza.*
- *Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.*
- *Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Il presidente ha il compito di eseguire le deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo, con potere di spesa, nei limiti di quanto deliberato. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le di lui mansioni spettano al Vicepresidente. Se anche il Vicepresidente fosse impedito le mansioni spetterebbero al segretario.*

Articolo 19 - Il Vicepresidente

- *Il Vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.*

Articolo 20 - Il Segretario e il Tesoriere

- *Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.*
- *Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente.*

- *Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.*
- *Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.*
- *Al Tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, ad incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.*
- *Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.*
- *Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.*

TITOLO IV – PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI

Articolo 21 – Il rendiconto economico

- *La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.*
- *Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.*
- *Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.*
- *Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'Assemblea Ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del Bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.*
- *L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea.*

Articolo 22 - Anno sociale

- *L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.*

- Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea Ordinaria entro il 31 marzo dell'anno successivo.

TITOLO V – PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 24 integrato all'articolo 25 - Il Patrimonio e divieto di distribuzione....

~~Il patrimonio sociale e indivisibile ed è costituito:~~

~~A dalle quote di tesseramento dei soci e dei loro contributi~~

~~B dal patrimonio immobiliare di proprietà dell'associazione~~

~~C Da contributi, erogazioni e lasciti diversi~~

~~D del fondo di riserva~~

~~l'associazione può anche utilizzare beni di terzi concessi in comodato o in uso gratuito. Resta inteso che nessun socio, che non sia stato espressamente delegato dal presidente su delibera del consiglio direttivo, potrà costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici aventi contenuto patrimoniale o di altro genere e dovrà manlevare e tenere indenne l'associazione da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che dovesse conseguire ad attività autorizzate o delegate.~~

TITOLO VI – BILANCIO integrato nel TITOLO IV – PATRIMONIO E... CONTABILI

Articolo 25 integrato all'articolo 22 - Anno sociale

~~Il bilancio comprende l'esercizio annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea entro il 31 Marzo dell'anno successivo.~~

Articolo 23 – Il Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

- Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
 - Dalle quote di tesseramento dei soci e dei loro contributi
 - Dai beni mobili/immobili proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;
 - Dai contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati;
 - Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
- *I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.*
- *L'associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.*
- *È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori,*

amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

- L'associazione può anche utilizzare beni di terzi concessi in comodato o in uso gratuito. Resta inteso che nessun socio, che non sia stato espressamente delegato dal presidente su delibera del consiglio direttivo, potrà costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici aventi contenuto patrimoniale o di altro genere e dovrà manlevare e tenere indenne l'associazione da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che dovesse conseguire ad attività autorizzate o delegate.

TITOLO VII – SCIoglimento

Articolo 26 integrato all'articolo 25 - scioglimento

~~in caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto a ente o associazione avente finalità analoghe o umanitarie.~~

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27 integrato all'articolo 26 - norma di rinvio

~~per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dell'eventuale regolamento interno e in subordine le norme del Codice civile e le leggi speciali viventi in materia~~

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 – Le Sezioni

- *L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.*
- *L'assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.*

Articolo 25 – Scioglimento

- *Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi dell'art. 13.4 del presente Statuto, con esclusione delle deleghe.*
- *Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.*
- In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto a ente o associazione avente finalità analoghe o umanitarie.

Articolo 26 - Norma di rinvio

- Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.